

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione
Il Commissario Liquidatore
F.to *Vincenzo Fortunato*

INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	3
2. LE REGOLE DI CONDOTTA	5
2.1. Principi generali.....	5
2.2. Regole di condotta nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione	5
2.3. Regole di condotta nei rapporti con i terzi privati	8
2.4. Regole di condotta nei rapporti con le altre Società del Gruppo	8
3. I PROCESSI A RISCHIO	10
3.1. Processo DISMISSIONI.....	11
3.1.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	11
3.1.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	12
3.2. Processo conservazione	13
3.2.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	13
3.2.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	14
3.3. Processo Legale	15
3.3.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	15
3.3.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	16
3.4. Processo Societario	17
3.4.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	17
3.4.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	17
3.5. Processo Amministrazione e Fiscale.....	19
3.5.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	19
3.5.2. CONTROLLO SPECIFICI	21
3.6. Processo Approvvigionamenti.....	23
3.6.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	23
3.6.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	24
3.7. Processo Finanza	26
3.7.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	26
3.7.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	27
3.8. Processo Salute e Sicurezza sul Lavoro	29
3.8.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	29
3.8.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	29
3.9. Processo Ambiente	31
3.9.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	31
3.9.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	31
3.10. Processo Gestione Sistemi Informativi	33
3.10.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	33
3.10.2. CONTROLLI SPECIFICI.....	33

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello di Stretto di Messina in Liquidazione S.p.A. (in seguito anche la “Società”, “SDM” o “Stretto di Messina”) ha l’obiettivo, coerentemente con i principi delineati nella Parte Generale, di descrivere e rappresentare:

- i processi a rischio ex D.Lgs. 231/01;
- il potenziale profilo di rischio individuato, ovvero i reati che possono essere in astratto realizzati nel processo aziendale ritenuto a rischio e le modalità, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di commissione degli stessi;
- i principi di comportamento e i protocolli di controllo specifici che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

Per quanto riguarda i flussi informativi destinati all’OdV e la relativa periodicità si rinvia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

La presente Parte Speciale si applica ai Destinatari del Modello così come identificati nella Parte Generale dello stesso.

La Società si adopera, in linea con quanto descritto nella Parte 6 della Parte Generale, affinché venga data ai Destinatari adeguata informativa e formazione in ordine ai contenuti della presente Parte Speciale.

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza verificare l’aderenza e la concreta attuazione di quanto previsto in materia di controlli nell’ambito dei diversi processi a rischio. A tal fine, i processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di periodiche attività di monitoraggio da parte dell’OdV.

In caso di variazioni interne dell’assetto organizzativo aziendale, i richiami alle strutture organizzative e alle figure professionali eventualmente non più presenti o modificate, si devono intendere effettuati alle nuove strutture ovvero alle nuove figure professionali che ne hanno assunto i compiti e le responsabilità.

La presente Parte Speciale, è articolata come di seguito illustrato:

- **Capitolo 1: Funzione della Parte Speciale.** Tale capitolo illustra le finalità della Parte Speciale, la struttura della stessa e la sua impostazione in relazione all’analisi del profilo di rischio di commissione dei reati;
- **Capitolo 2: Le Regole di condotta.** Tale capitolo riepiloga i principi generali di comportamento, in termini di obblighi e divieti, riferibili all’insieme indistinto dei processi e attività della Società considerata nel suo complesso e, quindi, da intendere come presidi di prevenzione applicabili a tutti i processi a rischio di commissione dei reati;
- **Capitolo 3: I processi a rischio.** In questo capitolo sono illustrati i singoli processi a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e per ognuno di essi viene indicato:
 - a) il processo aziendale di riferimento ritenuto a rischio di potenziale commissione dei reati contemplati nel Decreto;

- b) il potenziale profilo di rischio, ovvero l'individuazione delle fattispecie di reato che possono essere in astratto commesse nel processo a rischio e alcune esemplificazioni riportate non a titolo esaustivo delle modalità di attuazione degli stessi;
- c) i principi controllo specifici che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

Si ribadisce che le esemplificazioni di alcune possibili condotte illecite riferite ai reati in esame nei singoli processi aziendali, sono riportate al solo fine di rendere di più immediata e agevole la consultazione la presente Parte Speciale ma che non si intendono esaustive delle più numerose e diversificate potenziali modalità di commissione dei reati richiamati nel testo.

Si rappresenta che, in considerazione della particolarità dei reati connessi alla normativa applicabile in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Ambiente, e alla loro potenziale realizzazione in maniera estremamente diffusa nei processi aziendali, al fine di evitare ridondanti ripetizioni, la relativa analisi del profilo di rischio è stata riepilogata in paragrafi specificatamente dedicati e distinti da quelli riferiti agli altri processi aziendali.

Analogamente anche per i reati informatici, il cui rischio di commissione si considera diffuso e non localizzato in quanto connesso all'utilizzo dei sistemi informatici, la relativa analisi è stata riepilogata nel paragrafo dedicato al Processo di Gestione dei Sistemi Informativi.

Con riferimento ai reati non espressamente indicati nell'ambito dei singoli processi a rischio, si precisa che, pur essendo stati considerati in fase di *assessment* tutti i reati presupposto, la Società ha ritenuto remota la probabilità di commissione degli stessi sia in ragione della tipologia dei crimini che delle attività di cui si occupa la Società. In riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico, ai principi di controllo indicati nella Parte Generale e alle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, per quanto applicabili.

2. LE REGOLE DI CONDOTTA

2.1. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative esterne e le regole interne che disciplinano l'attività aziendale;
- massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto giuridico instaurato con i terzi;
- tutte le operazioni devono essere legittime, verificabili e autorizzate in conformità al vigente sistema dei poteri.

È conseguentemente vietato:

- porre in essere, causare o agevolare comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle del Decreto;
- porre in essere, causare o agevolare comportamenti tali che – sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto – possano potenzialmente diventarlo;
- violare le regole contenute nelle procedure aziendali, nel Codice Etico, nel presente Modello e in generale negli atti adottati in esecuzione dei medesimi;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare altre utilità non dovute di qualsiasi tipo (ad esempio promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) a esponenti della Pubblica Amministrazione, così come definiti al successivo paragrafo 2.2., ovvero di altre Società private volte a ottenere un qualsiasi vantaggio indebito per Stretto di Messina;
- distribuire omaggi, regali o altri benefici (ad esempio spese di rappresentanza e ospitalità) a soggetti terzi (esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero soggetti privati) italiani ed esteri, o a loro familiari, al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia e liberalità, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio del destinatario o indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Stretto di Messina;
- effettuare elargizioni in denaro ovvero riconoscere compensi, altri vantaggi o utilità di qualsiasi natura in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati a fronte della loro mediazione illecita presso un esponente della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio indebito per Stretto di Messina.

2.2. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI ESPONENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per esponenti della Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA), ai fini del presente Modello, si intendono il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, di cui agli artt. 357 e 358 c.p. che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possiamo individuare nelle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio parlamentari e membri del Governo, consiglieri regionali, parlamentari europei e membri del

Consiglio d'Europa;

- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio magistrati o che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, periti e consulenti del Pubblico Ministero tra cui i Consulenti Tecnici d'Ufficio del processo civile e in genere tutti gli ausiliari del giudice, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio, dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- dipendenti di enti pubblici economici o non economici, di Pubbliche Autorità, di Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari, dipendenti o componenti del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Garante per la protezione dei dati personali, della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, degli Istituti di Previdenza pubblica, dell'ISTAT, ecc.).

Assume particolare rilievo la circostanza che la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Pertanto, si evidenzia che anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad esempio vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio").

In altri termini, per individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti degli articoli del codice penale che definiscono la nozione del "Pubblico Ufficiale" e dell'"Incaricato di Pubblico Servizio" è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 c.p..

I Destinatari del Modello che, in occasione di contatti con soggetti terzi, abbiano il dubbio se gli stessi possano assumere la qualifica di esponenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a rivolgersi al proprio Responsabile gerarchico o comunque al loro referente diretto di Stretto di Messina (se non dipendenti) ovvero se del caso alla struttura Affari Societari per i necessari chiarimenti in merito.

I Destinatari del Modello nell'espletamento delle attività che comportino contatti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio sono tenuti a osservare un comportamento rigoroso, conformandosi alle normative di riferimento vigenti e alle regole di condotta definite nel Codice Etico, nel Modello e nel sistema delle procedure aziendali, assicurando il rispetto dei poteri e delle procure conferite.

In riferimento alla gestione dei rapporti e contatti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, le procedure adottate da Stretto di Messina:

- prevedono specifici sistemi di controllo dei rapporti tra Stretto di Messina e gli organi o enti pubblici per la richiesta di informazioni, la redazione e presentazione di atti e domande, la gestione delle relative fasi istruttorie e ispettive;
- assicurano la verifica della veridicità, completezza e correttezza dei documenti da produrre e della relativa puntuale presentazione anche attraverso il coinvolgimento di più funzioni aziendali tra loro distinte;
- contemplano specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Nei casi in cui dovessero verificarsi criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la PA, i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, devono immediatamente segnalare la situazione al proprio Responsabile gerarchico o comunque al loro referente diretto di Stretto di Messina (se non dipendenti), in modo tale da consentire la tempestiva individuazione e implementazione delle azioni necessarie.

E' inoltre fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA;
- presentare dichiarazioni o fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, locali o comunitari per conseguire riconoscimenti economici, ovvero finanziamenti, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, erogazioni pubbliche;
- comunicare dati e informazioni ovvero inviare atti o documenti alla PA per i quali non sia stata preventivamente verificata e accertata la completezza, accuratezza e veridicità;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su esponenti della PA, anche attraverso l'intermediazione di soggetti terzi, in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- adottare comportamenti o dar luogo ad omissioni che possano condurre a informazioni inaccurate o incomplete quali ad esempio, ma non solo:
 - la registrazione di operazioni fittizie o fraudolente in danno a terzi ovvero alla PA, ivi compresa l'Amministrazione Finanziaria;
 - l'errata o omessa registrazione di operazioni o la registrazione delle stesse non sufficientemente documentata;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici della PA o manipolare i dati in essi contenuti.

Infine, è richiesto a tutti i Destinatari del Modello di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste nei confronti di pubbliche autorità, nei modi stabiliti e nel rispetto delle scadenze, ove presenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

2.3. REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI PRIVATI

I Destinatari del Modello, nell'espletamento delle attività che comportino l'istaurazione di rapporti di qualsiasi genere inerenti l'attività aziendale con terzi privati (quali a titolo esemplificativo acquisti, appalti, collaborazioni, contratti di natura finanziaria e/o bancaria) sono tenuti a osservare un comportamento rigoroso, conformandosi alle normative di riferimento vigenti e alle regole di condotta definite nel Codice Etico, nel Modello e nel sistema delle procedure aziendali, assicurando il rispetto dei poteri e delle procure conferite.

In particolare i Destinatari del Modello coinvolti nei rapporti con i terzi privati devono:

- garantire l'effettuazione di una valutazione dell'integrità, onorabilità e affidabilità delle controparti, in conformità alla normativa interna ed esterna applicabile;
- effettuare attività di verifica mirate all'accertamento dell'identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

Qualsiasi rapporto inerente l'attività aziendale con i terzi privati deve essere disciplinato in modo da rendere palese che la violazione delle regole e dei principi di comportamento, contenuti nel Modello e nel Codice Etico, possa determinare la risoluzione immediata del contratto e l'irrogazione di penali, salvo in ogni caso, il maggior danno.

In relazione a quanto sopra, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o elargizioni in denaro ovvero riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsiasi tipo in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto instaurato con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere o di istanza/richiesta presentata;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regalie o vantaggi di altra natura volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- sollecitare un soggetto terzo con la promessa di futuri vantaggi o utilità di qualsiasi natura ovvero accettare la proposta di un soggetto terzo, affinché detti soggetti possano svolgere una mediazione illecita presso un terzo privato per ottenere benefici non dovuti per la Società.

2.4. REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Con riferimento ai rapporti con le altre Società del Gruppo Ferrovie (di seguito "Gruppo"), oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi per quanto applicabile e a quanto specificatamente disciplinato nei successivi paragrafi dedicati ai diversi processi a rischio della presente Parte Speciale, la Società si attiene alle seguenti regole di condotta:

- correttezza e trasparenza nei rapporti di natura economica/finanziaria con le altre Società del Gruppo, nel rispetto del principio di autonomia delle stesse e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale;
- formale identificazione delle controparti appartenenti al Gruppo;
- individuazione di criteri oggettivi di determinazione dei corrispettivi per le prestazioni rese ovvero ricevute tra società collegate e/o controllate del Gruppo, ivi compresi gli oneri per il personale in distacco che opera presso SdM;

- utilizzo, per quanto possibile, della contrattualistica e/o modulistica standard abitualmente adottata dalla Società nei rapporti con i terzi;
- formalizzazione di tutte le fasi del processo e archiviazione della documentazione rilevante (contratti, rinnovi e proroghe, scambi di comunicazioni, ecc.) secondo le regole adottate dalla Società nei rapporti con i terzi.

3. I PROCESSI A RISCHIO

La presente Parte Speciale è articolata sulla base dei processi adottati dalla Società, tenuto conto dello stato di liquidazione e che con atto n. 20959 del 12 settembre 2013 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le attività di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. in Liquidazione, è stato stabilito, *inter alia*, quanto segue:

- 1) *“Le linee guida della liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. sono improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nell'ambito del Piano di liquidazione che sarà approvato ed eventualmente aggiornato dall'assemblea degli Azionisti ai sensi di legge;*
- 2) *(OMISSIS)*
- 3) *Al fine di preservare il valore dell'investimento effettuato nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto iscritto nell'attivo patrimoniale della Stretto di Messina S.p.A., nonché al fine del suo miglior realizzo, la società Stretto di Messina S.p.A. adotta idonee misure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) assicurandone una adeguata strutturazione e classificazione nonché la loro concreta potenziale fruibilità;*
- 4) *Stretto di Messina S.p.A adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi”.*

A tal proposito, si specifica che il sistema di controllo interno dei processi di Stretto di Messina, si fonda su alcuni elementi distintivi, aventi caratteristiche comuni in relazione a tutti i processi a rischio di commissione dei reati nell'attività aziendale.

Pertanto, si illustrano di seguito i principi generali del sistema di controllo adottati dalla Società per la prevenzione di condotte illecite nelle attività aziendali, complessivamente considerate, e nel cui ambito si ritiene sussistere in astratto la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo e a impegnare formalmente la Società;
- esistenza di specifiche norme aziendali (procedure, istruzioni operative, ecc.) che descrivono ruoli, responsabilità, attività e modalità operative di gestione del processo o parte di esso;
- tracciabilità delle operazioni attraverso i sistemi informativi di supporto, ove disponibili, l'effettuazione di controlli e l'archiviazione della documentazione;
- segregazione dei compiti all'interno di ciascun processo, per quanto possibile compatibilmente con la dimensione della Società, con l'individuazione, in base ai rispettivi ambiti di competenza, della fisiologica contrapposizione di funzioni in una prospettiva di gestione e di reciproco controllo;
- tracciabilità dei flussi documentali interni e esterni attraverso un sistema di protocollo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità e la disponibilità ove richiesta.

3.1. PROCESSO DISMISSIONI

3.1.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Dismissioni”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato così come definita al precedente paragrafo 2.2 della presente Parte Speciale del Modello, per contenere o ridurre gli oneri per i corretti adempimenti previsti dalle norme ovvero nell’esecuzione delle procedure liquidatorie della società.

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La gestione poco trasparente del processo di dismissione di beni patrimoniali potrebbe, in via potenziale, costituire lo strumento per la commissione dei reati in esame ad esempio:

- con la cessione di beni a condizioni vantaggiose quale “compenso” ai soggetti terzi pubblici ovvero anche privati a fini corruttivi ovvero qualora abbiano svolto l’intermediazione verso pubblici ufficiali/ incaricati di pubblico servizio;
 - con la cessione di beni a condizioni vantaggiose a soggetti “vicini” o “graditi” ai soggetti pubblici ovvero anche privati a fini corruttivi ovvero qualora abbiano svolto l’intermediazione con la Pubblica Amministrazione in favore della Società;
 - tramite la cessione di beni a prezzi maggiorati a terzi conniventi che riconoscono parte di questo extra compenso in fondi extra contabili che la Società può utilizzare per fini corruttivi ovvero di influenze illecite
- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella dismissione di beni a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di un terzo, affinché quest’ultimo compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”**

La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella dismissione di beni a condizioni più vantaggiose, potrebbe consentire, l’instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

3.1.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento al processo a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al processo “**Dismissioni**” ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- verificare che qualunque transazione presupponga la previa conoscenza e verifica della integrità e dei requisiti di reputazione della controparte (persone fisiche e giuridiche) attraverso controlli ed accertamenti quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale delle controparti avuto riguardo ad esempio alla sede legale, agli istituti di credito utilizzati e ad eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni da realizzare con SdM;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità di incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni
- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.

3.2. PROCESSO CONSERVAZIONE

3.2.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Conservazione”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato così come definita al precedente paragrafo 2.2 della presente Parte Speciale del Modello, per contenere o ridurre gli oneri per i corretti adempimenti previsti dalle norme ovvero nell’esecuzione delle procedure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.).

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La gestione poco trasparente del processo di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) potrebbe, in via potenziale, costituire lo strumento per la commissione dei reati in esame ad esempio:

- con la cessione delle informazioni/dati custoditi a terzi non autorizzati quale “compenso” ai soggetti terzi pubblici ovvero anche privati a fini corruttivi ovvero qualora abbiano svolto l’intermediazione verso pubblici ufficiali/ incaricati di pubblico servizio;
- con la cessione delle informazioni/dati custoditi a terzi non autorizzati “vicini” o “graditi” ai soggetti pubblici ovvero anche privati a fini corruttivi ovvero qualora abbiano svolto l’intermediazione con la Pubblica Amministrazione in favore della Società.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire o promettere la cessione delle informazioni/dati custoditi a favore di un terzo, affinché quest’ultimo compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”**

La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe consentire, la cessione delle informazioni/dati custoditi a controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

3.2.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento al processo a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al processo “**Conservazione**” ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.

3.3. PROCESSO LEGALE

3.3.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Legale”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale che vede coinvolta la Società, potrebbe direttamente ovvero attraverso il ricorso illecito all’intermediazione di soggetti, con la dazione ovvero la promessa di denaro o di altra utilità, intervenire nei confronti dell’Organo Giudicante competente in un procedimento in cui è coinvolta la Società, affinché quest’ultimo non emetta provvedimenti sfavorevoli o sanzioni nei confronti della Società.

La Società, potrebbe assegnare ovvero anche solo promettere l’assegnazione di incarichi a professionisti esterni quale compenso per reati di corruzione o l’intermediazione svolta direttamente da questi ultimi ovvero da terzi (es. incarichi a legali “vicini” o “graditi” ai soggetti che hanno svolto l’intermediazione con la PA) in favore della Società.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

La Società, al fine di ottenere accordi transattivi vantaggiosi per la Società, potrebbe corrompere gli esponenti di altra società attraverso la promessa di assegnazione di vantaggi affinché quest’ultimo compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

La Società, mediante l’assegnazione della pratica ad un legale esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l’impiego di denaro proveniente da attività illecita.

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità - ad esempio mediante il pagamento di legali esterni o di transazioni - in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”**

La Società potrebbe indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che vedono coinvolta la Società.

3.3.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento al processo a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al **processo “Legale”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale valutazione, propedeutica all’avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e/o lettere di incarico;
- inserimento, all’interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello ex D.Lgs. 231/01 di SDM;
- puntuale monitoraggio dei contenziosi in essere;
- formale aggiornamento e verifica di completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni per il monitoraggio dei contenziosi in essere;
- formalizzazione e trasmissione al Commissario Liquidatore di appositi report riepilogativi dello stato dei contenziosi;
- accertamento dello stato ed avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale in corso e relativi costi;
- monitoraggio dell’attività svolta dal professionista, propedeutica anche al rilascio del beneplacito al pagamento della relativa parcella / fattura, in termini di:
 - verifica della congruità del compenso in base alla natura e alla durata dell’incarico, al ruolo ed alle competenze del professionista;
 - verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, qualitativamente adeguata e professionale;
 - verifica che tutti i rimborsi spese siano giustificati ed autorizzati in conformità alle procedure aziendali e alle normative applicabili;
- monitoraggio periodico delle transazioni stragiudiziali in corso al fine di accertare lo stato e l’avanzamento di ciascun contenzioso giudiziale e arbitrale in corso ed i relativi costi;
- formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dell’iter e delle modalità operative per la gestione delle transazioni stragiudiziali;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della transazione;
- monitoraggio costante delle prestazioni erogate dal professionista esterno durante lo svolgimento dell’incarico;
- formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dell’iter e delle modalità operative e dei relativi adempimenti per l’esecuzione delle sentenze;
- formale definizione degli adempimenti finalizzati a procedere al pagamento ed alla impugnazione del titolo esecutivo o finalizzati al pagamento.

3.4. PROCESSO SOCIETARIO

3.4.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Societario”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Sebbene le attività del processo societario implicino contatti principalmente con Notai e, in via del tutto sporadica altri funzionari della Pubblica Amministrazione, non si può escludere in via teorica che si potrebbe configurare il reato di corruzione o traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità direttamente, ovvero a un terzo affinché interceda presso i soggetti predetti al fine, ad esempio, di omettere/attenuare l’irrogazione di eventuali sanzioni da comminarsi alla Società per inadempimenti o a seguito di irregolarità emerse in occasione di controlli.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

Il Commissario Liquidatore, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbe:

- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, occultando documenti contabili o non assicurando l’archiviazione della documentazione;
- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti agli azionisti o liberarli dall’obbligazione di effettuare il conferimento;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
- approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all’integrità del capitale o delle riserve;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

3.4.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento al processo a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al **processo “Societario”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione delle modalità di trasmissione degli argomenti da sottoporre al Commissario Liquidatore;
- formale definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione agli azionisti ed agli Organi Sociali della documentazione inerente atti e deliberazioni dell’Assemblea;

- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti societari presso gli archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge;
- formale redazione di "Deliberazioni del Commissario Liquidatore ";
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per il conferimento e la revoca delle procure;
- richiesta formale di predisposizione di una nuova procura;
- formale predisposizione della bozza di procura da conferire;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, della bozza di procura da conferire;
- archiviazione delle notifiche di conferimento / revoca delle procure e delle copie controfirmate delle lettere di trasmissione.

3.5. PROCESSO AMMINISTRAZIONE E FISCALE

3.5.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Amministrazione e Fiscale”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La Società potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione dei costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio.

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, trattamenti di miglior favore in occasione di visite ispettive da parte di Organi di Polizia Giudiziaria o dell’Amministrazione Finanziaria.

Oltre quanto sopra indicato, si consideri che le attività del processo a rischio possono essere strumentali alla commissione del reato di traffico di influenze illecite, ad esempio attraverso:

- l’utilizzo dei conti correnti societari per rendere disponibili somme denaro;
 - l’effettuazione dei pagamenti di fatture fittizie / false, in tutto in parte, al fine di creare delle “disponibilità”;
 - il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi non dovuti in tutto o in parte;
 - prelievi ingiustificati dalla piccola cassa.
- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

La Società nella gestione amministrativo-contabile potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (es. amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La Società nella gestione amministrativo-contabile potrebbe impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli azionisti o ad altri organi sociali, attraverso, ad esempio, l’occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”**

La Società nella gestione amministrativo-contabile, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette agli azionisti o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

Un addetto alla gestione amministrativo-contabile della Società, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o di beni, potrebbe registrare dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad esempio mediante la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della Società rispetto all'effettivo valore, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc.;

Un addetto della Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - ad esempio mediante la registrazione di dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 quinquiesdecies “Reati Tributari”**

Il processo è a potenziale rischio per la commissione dei reati di

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici che si potrebbero configurare in via del tutto potenziale qualora allo scopo di evadere le imposte, la Società indichi nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi ovvero ai fini dell'IVA elementi passivi fittizi con riferimento ad esempio ad oneri finanziari non veritieri che riducono i proventi finanziari derivanti dalla gestione degli impieghi attivi presso gli istituti di credito;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che potrebbe configurarsi qualora SdM compia simultaneamente atti fraudolenti su beni propri allo scopo di rendere inefficace, per sé o per altri, anche parzialmente, la procedura di riscossione coattiva, oppure indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali per ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute;
- occultamento o distruzione di documenti contabili che potrebbe configurarsi qualora la Società proceda all'occultamento o alla distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per rendere impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della Società.

3.5.2. CONTROLLO SPECIFICI

Con specifico riferimento al processo a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al **processo “Amministrazione e Fiscale”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SdM;
- comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SdM;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM. Inoltre, è fatto divieto, in particolare, di:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM e sull’evoluzione del suo business;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di SdM necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. Inoltre, è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento di SdM e dei suoi organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni di SdM. E’ fatto particolare divieto di:
 - tenere condotte che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o degli azionisti;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea e/o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;

- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione di SdM, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Sdm;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Pertanto, così come disegnata e sottoposta a valutazione e verifica, l'architettura del Sistema di Controllo Interno, avendo la finalità di garantire l'affidabilità dell'informativa economico-finanziaria e patrimoniale, costituisce altresì un presidio specifico di controllo ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati di false comunicazioni di cui agli artt. 2621 e 2621 bis, richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

3.6. PROCESSO APPROVVIGIONAMENTI

3.6.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Approvvigionamenti”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell’autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per i fornitori, potrebbe creare fondi extra-contabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.

Inoltre, la gestione poco trasparente del processo di selezione dei fornitori potrebbe, in via potenziale, costituire lo strumento per la commissione del reato di corruzione ovvero traffico di influenze illecite ad esempio:

- con l’assegnazione di ordini/incarichi quale “compenso” a soggetti terzi (privati o pubblici) ovvero a coloro che hanno svolto l’intermediazione verso pubblici ufficiali/ incaricati di pubblico servizio;
- con l’assegnazione di ordini/incarichi a soggetti “vicini” o “graditi” alla Pubblica Amministrazione ovvero a coloro che hanno svolto l’intermediazione con la Pubblica Amministrazione in favore della Società;
- tramite l’assegnazione di ordini/incarichi a prezzi maggiorati a fornitori conniventi che riconoscono parte di questo extra compenso in fondi extra contabili che la Società può utilizzare per fini corruttivi o di influenze illecite;
- tramite il riconoscimento di prestazioni non realizzate dal fornitore connivente che riconosce parte di tale compenso non dovuto in fondi extra contabili che la Società utilizza per fini corruttivi o di influenze illecite;

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipula di contratti di approvvigionamento di beni e servizi a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore del direttore generale di una società fornitrice, affinché quest’ultimo compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”**

La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori in fase di qualifica degli stessi, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l’instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

- **Art. 25 quinquies – “Delitti contro la personalità individuale”**

La Società, per ottenere un risparmio di costi, potrebbe concludere accordi con fornitori che sottopongono i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto.

La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Art. 25 decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”**

La Società potrebbe autorizzare il pagamento di prestazioni non dovute o per un importo maggiore rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

3.6.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al processo “**Approvvigionamenti**” ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale approvazione delle richieste di acquisto, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, all'avvio delle procedure di affidamento;
- formale definizione delle modalità e dell'iter operativo di selezione del fornitore;
- assoluto divieto di comunicare e/o divulgare documenti, dati o informazioni riferiti alle procedure di affidamento;
- formale definizione degli adempimenti da espletare relativi alle procedure di affidamento, in coerenza con la normativa applicabile;
- formale attestazione delle motivazioni sottostanti il mancato ricorso a procedure pubbliche di selezione e la scelta di uno o più specifici fornitori nei casi in cui l'appalto preveda condizioni di urgenza o altri vincoli;
- tracciabilità e ricostruibilità documentale di tutte le fasi della procedura negoziale adottata;
- verifica, preliminare alla sottoscrizione dei contratti di acquisto, sulla correttezza dei dati riportati nell'ordine di acquisto / lettera di incarico;

- formale sottoscrizione dei contratti di acquisto, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- verifica della corrispondenza tra il bene / servizio ricevuto e quanto previsto nell'ordine di acquisto / contratto;
- monitoraggio periodico sulle performance dei fornitori di cui la Società ha usufruito, al fine di segnalare i dettagli riguardo il servizio prestato e al fine di fornire indicazioni sulle future selezioni;
- formali verifiche, in caso di modifiche soggettive dell'appaltatore, modifiche del contratto, risoluzione contrattuale e recesso, della completezza, della correttezza, nonché della conformità normativa, della documentazione di supporto e delle relative motivazioni;
- formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle modifiche soggettive dell'appaltatore, delle modifiche del contratto, delle risoluzioni contrattuali e dei recessi esercitati.

3.7. PROCESSO FINANZA

3.7.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Finanza”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

Il responsabile della tesoreria potrebbe creare fondi extracontabili da utilizzare per accordi corruttivi ovvero strumentali alla commissione del reato di traffico di influenze illecite in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere, effettuando ad esempio:

- operazioni improprie sui conti correnti societari;
- una gestione impropria dei pagamenti;
- prelievi ingiustificati dalla disponibilità economica della Società;
- il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

- **Art. 25 bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe contraffare, alterare o introdurre nel territorio dello Stato valori di bollo, ovvero nel caso in cui siano acquistati, detenuti o messi in circolazione valori di bollo contraffatti.

- **Art. 25 ter “Reati Societari”**

La Società potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (es. amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”**

La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità per la Società, tramite una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti ovvero effettuando operazioni improprie sui conti correnti societari, potrebbe destinare disponibilità finanziarie verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**

La Società potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio mediante la c.d. triangolazione di pagamenti), ovvero degli incassi, impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolarne l'identificazione delittuosa.

La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

• **Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Non si può escludere, al momento dell'effettuazione di pagamenti verso terzi tramite bonifici, la commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti qualora SDM, ad esempio, alteri a proprio vantaggio le transazioni informatiche inserendo delle specifiche causali che consentano benefici per il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

3.7.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 "Le Regole di Condotta" della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al processo "Finanza" ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei pagamenti e degli incassi;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione da trasmettere o ricevere, anche attraverso sistemi informatici, agli istituti bancari / uffici postali, sottoscritta in funzione delle procure in essere;
- verifica della regolarità fiscale e previdenziale dei fornitori, preventiva alla disposizione di pagamento;
- verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nel rispetto dei principi contabili applicabili;
- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, delle disposizioni di pagamento;
- divieto di eseguire ordini di pagamento da / a soggetti non identificabili, o per i quali non è indicato importo, nome / denominazione e numero di conto corrente, ovvero qualora non sia assicurata l'immediata ed univoca identificazione del beneficiario;
- verifica dell'adempimento degli obblighi normativi previsti per la tracciabilità finanziaria e l'identificazione del conto corrente dedicato al pagamento dei fornitori;
- esecuzione di pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto corrente indicato nei contratti / ordini o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, con esclusione della possibilità di effettuare pagamenti: a) in contanti (salvo per importi modici); b) su conti cifrati o anonimi; c) in un Paese diverso da quello di residenza o sede del beneficiario;
- verifica di corrispondenza tra il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;

- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle richieste di rimborso spese e delle richieste di anticipo spese, previa verifica, se in contanti, del rispetto dei limiti previsti dalle normative applicabile;
- chiara identificazione delle tipologie di movimenti per cui utilizzare la piccola cassa;
- verifica della completezza ed accuratezza della richiesta di rimborso spese rispetto ai giustificativi di spesa allegati;
- verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa;
- formale autorizzazione per il prelievo / reintegro del denaro della piccola cassa, in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- identificazione di figure aziendali incaricate della custodia e gestione della piccola cassa;
- chiara identificazione dell'iter e delle modalità operative per la riconciliazione tra le registrazioni del libro cassa, le registrazioni contabili e la relativa documentazione a supporto;
- esecuzione periodica della conta di cassa;
- esecuzione, documentazione, verifica ed approvazione delle riconciliazioni periodiche dei conti transitori movimentati per le operazioni di pagamento e incasso e delle riconciliazioni bancarie;
- monitoraggio del sistema di home banking con la finalità di accertare la corrispondenza tra gli incassi ed i pagamenti e la documentazione di supporto;
- monitoraggio periodico riguardante le condizioni applicate dagli istituti bancari rispetto a quanto concordato contrattualmente;
- chiara identificazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti della Società.

3.8. PROCESSO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversale alle varie aree di attività della Società. Si ritiene pertanto di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio relativo alla commissione di tali reati.

3.8.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo "Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro"** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"**

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, trattamenti di miglior favore in occasione di visite ispettive o per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni.

- **Art. 25 septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"**

I reati consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o le lesioni gravi o gravissime di un lavoratore per effetto dell'inosservanza, a causa di condotta commissiva od omissiva cui è associabile un interesse o vantaggio della Società, di norme antinfortunistiche e volte alla tutela della salute ed igiene sul lavoro.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datore di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori, ecc.).

Potrebbero configurare un interesse o vantaggio della Società, in occasione di un evento che integra gli estremi dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, le condotte poste in essere dalla Società stessa in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per conseguire risparmi di tempo e/o di risorse nel corso dell'esecuzione del lavoro. A titolo di esempio risparmi in materia di: formazione, consulenza e/o servizi professionali legati alla salute e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria e straordinaria e monitoraggio degli ambienti di lavoro, adeguamento antincendio, predisposizione di Dispositivi di Protezione Collettiva e/o Individuale, attuazione di controlli e vigilanza.

3.8.2. CONTROLLI SPECIFICI

È previsto l'espresso obbligo a carico del Commissario Liquidatore e delle risorse distaccate, nonché a carico dei Collaboratori esterni e Partner commerciali, di:

- prendersi cura della propria sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro sulle quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le regole e le procedure previste ed implementate da SdM a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, la partecipazione all'attività formativa e la sottoposizione alla vigilanza sanitaria;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo attuale o potenziale ai diretti superiori, ovvero alle funzioni a ciò preposte dalla Società.

Inoltre, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione dei principi di tutela nel Codice Etico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- formalizzazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi conforme alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- definizione di regole formali per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per la loro verifica, in termini di requisiti necessari quali resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse all'identificazione e gestione delle situazioni di emergenza per la salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso (es. individuazione di presidi relativi alle attività di primo soccorso);
- predisposizione dei Piani di Emergenza e di evacuazione e relativo aggiornamento in funzione di criteri e modalità preventivamente identificate (es. in funzione dell'identificazione e modifica degli scenari di emergenza, dell'organizzazione, di cambiamenti relativi ai processi aziendali e produttivi, ecc.), rientrante nell'ambito delle medesime attività effettuate dalla controllante ANAS S.p.A. per l'intero edificio ove sono ubicati gli uffici di SdM.

3.9. PROCESSO AMBIENTE

3.9.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Ambiente”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”**

In considerazione del fatto che le attività del processo implicano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, è opportuno ritenere che si potrebbe configurare, in via ipotetica, il reato di traffico di influenze illecite qualora rappresentanti della Società offrano denaro o altre utilità ai soggetti pubblici o privati al fine di ottenere interventi presso esponenti della PA in favore della società stessa quali, ad esempio, trattamenti di miglior favore in occasione di visite ispettive o per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni.

- **Art. 25 undecies “Reati Ambientali”**

Il processo “Gestione ambiente” presenta un profilo di rischio diretto in quanto, in caso di gestione non conforme ai disposti legislativi applicabili in materia di ambiente, potrebbe originare illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01 art. 25 undecies.

3.9.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento alle attività sensibili sopra individuate, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al **processo “Gestione Ambiente”** ha adottato un sistema di controllo che prevede i seguenti principi generali di comportamento

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 undecies del Decreto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l’ambiente;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure e altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell’ambiente.

Conseguentemente, si prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti, ciascuno per le attività di propria competenza, l’impegno ad adottare le misure necessarie alla tutela dell’ambiente, quali:

- dare attuazione ai programmi di protezione dell’ambiente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia ambientale;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità formalmente attribuite ai fini della protezione dell’ambiente;

- segnalare immediatamente le eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per la protezione dell'ambiente nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

Inoltre, sono adottati i seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente.

3.10. PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

3.10.1. DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO

Il **processo “Gestione ICT”** espone la Società, in via potenziale, al rischio di commissione della seguente fattispecie di reato:

- **Art. 24 bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”**

3.10.2. CONTROLLI SPECIFICI

Con specifico riferimento ai Sub-Processi a rischio, oltre al rigoroso rispetto di quanto già disciplinato nel Codice Etico e nel capitolo 2 “Le Regole di Condotta” della presente Parte Speciale del Modello, Stretto di Messina in relazione al **processo “Gestione ICT”** ispira la propria attività ai seguenti principi di controllo:

- rispetto delle disposizioni normative aziendali aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali;
- utilizzo dei personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzo delle unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzo e corretta conservazione delle password e delle firme digitali della Società;
- immodificabilità delle configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno.

Inoltre, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato di *password*, la detenzione o installazione di *software* non previsto dalle procedure operative, ivi compresi *virus* e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti

all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale. Tali misure devono, in particolare, prevedere regole in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici / telematici; all'attribuzione e revoca delle *password*, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta / concessa; alla revoca dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; al controllo ed alla tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;

- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;
- sono adottate specifiche misure di protezione e mappatura dei documenti elettronici utilizzati per comunicazioni verso l'esterno;
- sono definiti ed implementati controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro classificazione, attraverso la restrizione degli accessi e la corretta conservazione dei files;
- sono previsti e attuati programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.